

COPIA COMPILATA  
ALL'ORIGINALE

## ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2022 il mese di giugno il giorno 16 in Noventa Padovana, presso la sede sociale in via Marezzane 24/C, sono presenti i seguenti signori:

Nellj Boesso nata a Padova il 12/03/1941 residente a Noventa Padovana cap 35027 in via Marezzane N 24/C codice fiscale BSSNLJ41C52G224Z

Massimo Gabbi nato a Venezia il 11/12/ 1970 residente a Meolo cap 30020 in via Aldo Moro N.25/1 codice fiscale GBBMSM70T11L736A

Desirée Scaboro nata a Padova il 05/05/1973 residente a Meolo cap 30020 in via Aldo Moro N.25/1 codice fiscale SCBDSR73E45G224K

Maria Luisa Dabalà nata a Venezia il 07/01/1941 residente a Meolo cap 30020 in via Aldo Moro N.21 codice fiscale DBLMLS41A47L736U

Costanzo Scaboro nato a Padova il 25/06/1940 residente a Noventa Padovana cap 35027 in via Marezzane N.24/c codice fiscale SCBCTN40H25G224C

Roberta Massaretto nata a Conselve (PD) il 05/06/1976 residente a Villafranca Padovana cap 35010 in via Fernando Zuliani N.22 codice fiscale MSSRRT76H45C964C

Andrea Vincenzi nato a Treviso il 20/09/1968 residente a Monastier di Treviso cap 31050 in P.zza Lancieri di Milano N. 3/4 codice fiscale VNCNDR68P20L407B

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione: FOR LIFE aps.

ART. 2 L' APS ha sede legale in:  
Noventa Padovana in Via Marezzane 24/c CAP 35027 ( PADOVA)

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

\_ Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 alle lettere che seguono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 28, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. <u>Nelj Boesso</u>
Vice Presidente	Sig. <u>Desirée Scaboro</u>
Segretario	Sig. <u>Massimo Gabbi</u>
Consigliere	Sig. <u>Roberta Massaretto</u>
Consigliere	Sig. <u>Marialuisa Dabalà</u>

(revisore dei conti, se previsto o obbligatorio) \_\_\_\_\_  
 (organo di controllo, se previsto o obbligatorio) \_\_\_\_\_

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2022.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 (trentadue) articoli di seguito specificati, steso su 11 (undici) fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Nellj Boesso *Nellj Boesso*

Sig. Massimo Gabbi *Massimo Gabbi*

Sig. Desirée Scaboro *Desirée Scaboro*

Sig. Marialuisa Dabalà *Marialuisa Dabalà*

Sig. Costanzo Scaboro *Costanzo Scaboro*

Sig. Roberta Massaretto *Roberta Massaretto*

Sig. Andea Vincenzi *Andea Vincenzi*

Data, luogo

Noventa Padovana, 16-06-2022

Registrazione al n° 5136  
scritta e LIQUIDATA

*21/07/2022*  
*di 100/00*

(1) F...



*REGISTRATO  
DA  
CARLO BARONI*



PER COPIA CONFORME

**ACQUORINACE STATUTO  
FOR LIFE APS**



**ART. 1  
(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << FOR LIFE APS >> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Marezzane 24/c nel comune di Noventa Padovana al civico 24/c

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'Organo di amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2  
(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3  
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4  
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5  
(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. L'associazione ha per scopo: la divulgazione di filosofie e pratiche rivolte al benessere della persona nella sua completezza e unicità nel rispetto della cultura e della società; la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; la promozione della cultura per la cura e la salvaguardia del pianeta e degli ecosistemi più fragili, a beneficio di tutti gli esseri viventi. Particolare attenzione verrà dedicata alla promozione dello sviluppo dell'empatia personale e di gruppo.

*Donato*

*Dalvo*

*Boesso*

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 alle lettere che seguono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- Progettazione e attivazione di corsi individuali e di gruppo per la pratica di: meditazione, yoga in tutte le sue forme e proposte, counseling filosofico, musica e canto, lettura e scrittura, rivolti ad adulti, adolescenti, bambini ed anziani. I temi saranno in prevalenza dedicati al pensiero ecologico per la cura e salvaguardia del pianeta, alla comunicazione non violenta, alla conoscenza di se stessi, dell'altro e delle relazioni umane, alla cura di sé stessi e del prossimo tramite le pratiche di yoga in genere, meditazione in genere, counseling filosofico o di altro genere, conoscenze scientifico-umanistiche
- Realizzare viaggi dedicati all'esplorazione del territorio nazionale e internazionale a carattere sociale culturale, promuovendo gli scambi interculturali.
- Realizzazione di convegni, mostre, concerti, festival per la conoscenza e la divulgazione delle filosofie, arti e discipline rivolte al benessere della persona nella sua completezza e all'ambiente in cui vive.
- Condivisioni e collaborazioni ad associazioni con scopi affini per lo sviluppo di progetti comuni.
- Promozione dello studio di tutte le discipline letterarie, storiche, filosofiche, scientifiche in generale, psicologiche, artistiche, umanistiche in generale, fisico-motorie, quali presupposti essenziali per: la ricerca interiore della persona, la salvaguardia del pianeta e dei suoi abitanti, della pace nelle relazioni umane, invitando studiosi, artisti e professionisti per ogni settore interessato.
- Organizzazione di corsi di formazione nei settori: delle arti in genere per il teatro, la pittura, il canto, la musica; delle scienze umanistiche e matematiche per la filosofia, la storia, la psicologia, il counseling, l'astronomia, la fisica, la biologia, l'antropologia, l'agronomia, e ancora attività fisico-motorie quali la danza, lo yoga, il movimento consapevole, comprese le escursioni all'aperto.

Roberto Scandola  
Diana M. 11.

- Apertura di sportelli d'ascolto presso la propria sede o le sedi di altre associazioni con cui si collabora, e presso gli sportelli messi a disposizione dai comuni, dagli ospedali o da altri centri di ascolto e accogliamento.
- Corsi di formazione per lo yoga in genere e il counseling filosofico e per altre discipline che l'Organo direttivo sceglierà.
- Organizzazione di laboratori artistici o di piccolo artigianato, per adulti e bambini.
- Organizzazione di laboratori di cucina rivolti al benessere psicofisico (es: mediterranea, vegetariana, integrata, preventiva per particolari patologie es: obesità, alzheimer, vegana)
- Intessere relazioni di collaborazione con altre associazioni di promozione sociale e non solo, per la promozione delle attività sociali, offrendo gli spazi fisici e virtuali, elaborazioni di pubblicità, condivisioni di materiali dell'associazione, condividendo il know how.
- L'associazione potrà cercare di ottenere il riconoscimento ufficiale presso le autorità competenti il rilascio di attestati/diplomi di frequenza o per la formazione continua, validi nel territorio nazionale per le discipline sopra elencate e/o scelte dal consiglio direttivo.
- Organizzazione e/o collaborazione con altri enti per lo studio e la messa in opera di percorsi educativi comprensivi di escursioni dedicate alla conoscenza del patrimonio paesaggistico e culturale presente nel territorio, nonché le possibili azioni di cura dei medesimi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto, nazionale e internazionale nel caso i progetti approvati dal consiglio direttivo lo prevedessero.

#### ART. 6 (Ammissione)

Sono associati all'associazione le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le associazioni aderenti potranno partecipare alle assemblee e candidarsi alle cariche sociali tramite il loro rappresentante legale o suo delegato. Al pari delle persone fisiche, le associazioni aderenti avranno un voto."

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.  
04/04/2019

Roberto De Santis  
 17/04/2019  
 Roma 11.11.19

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

#### ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale il socio decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, la comunicazione può aver luogo tramite raccomandata al recapito della sede associativa, o con e-mail semplice Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

*Handwritten signature: Roberto Tommasini*

scrivendo all'indirizzo ufficiale dell'associazione. La validità del recesso avrà validità dalla data del timbro postale o dell'invio della e-mail.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione: Assemblea degli associati o Consiglio direttivo

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

#### ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Ogni avente diritto di voto ha la possibilità di votare durante l'assemblea degli associati, tramite alzata di mano se in presenza fisica, comunicando a voce la propria preferenza se in presenza video. Le candidature sono esprimibili dagli associati durante l'assemblea antecedentemente alle votazioni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.  
04/04/2019

Boesso Wally  
12/04/2019 19. Roberto Rossetti



I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{1}{2}$  più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

*Provincia di Padova*  
*Provincia di Padova*  
*Provincia di Padova*

**ART. 15**  
**(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero tra 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ed i rappresentanti degli aderenti

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell'Assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge il Presidente e le altre cariche sociali;
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisponde il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisponde tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione ed esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione.

P. N. ...  
P. ...  
P. ...  
P. ...  
P. ...

**ART. 16**  
**(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente eletto dall'Organo di amministrazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. ART. 17**  
**(Organo di controllo - eventuale)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 18**  
**(Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)**

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
- A large signature at the top right.  
- A signature in the middle right.  
- A signature at the bottom right.  
- Vertical text: "17 del D. Lgs. 117/2017".  
- Vertical text: "11.11".  
- A small symbol at the bottom right.

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**19**  
**(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 2 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente ovvero l'organo amministrativo.

**ART. 20**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 21**  
**(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 22**

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.  
04/04/2019

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
D...  
11/11/19  
Dati e beni...  
M...

**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 23  
(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 24  
(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 25  
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 26  
(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

**ART. 27  
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
Top: [Signature]  
Middle: [Signature]  
Bottom: [Signature]  
Vertical text: [Handwritten notes]

gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28**  
**(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 29**  
**(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 30**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 32**  
**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*